


Il diritto di accesso agli atti del procedimento disciplinare

di Maria Giovanna Trombetta*

Il cliente che ha presentato un esposto non ha solo diritto di conoscere l'esito del procedimento, ma anche di accedere agli atti. Fra le ragioni della privacy e quelle dell'informazione spetta all'Ordine valutare quali debbano prevalere.



se avere notizia dell'esito del procedimento disciplinare ma non degli atti del medesimo.

Questo accadeva sulla base del rilievo che l'autore dell'esposto è estraneo al procedimento disciplinare che trae origine dal suo esposto, rivestendo la qualità di terzo rispetto al medesimo. Ciò comportava il mancato riconoscimento di una situazione giuridicamente rilevante che poteva legittimarlo all'accesso agli atti.

Questo orientamento è stato ampiamente superato non solo dalla legislazione *medio tempore* intervenuta (in primo luogo dalla legge

"Il cliente, autore di un esposto al Consiglio dell'Ordine per violazione di obblighi professionali da parte di un professionista, può accedere agli atti con cui il Consiglio dell'Ordine ha valutato i fatti narrati nell'esposto sin dalla eventuale archiviazione o dall'avvio del procedimento disciplinare. Nella materia infatti non sussistono preminenti ragioni di riservatezza del professionista, in quanto si tratta di accedere non a dati sensibili, bensì ad atti aventi stretto riferimento ai rapporti contrattuali intercorrenti col cliente".

È questo un principio che si trova espresso dal Consiglio di Stato (sentenza n. 5 dicembre 2006 n. 7111), che ha contribuito ad orientare la giurisprudenza amministrativa.

Per lungo tempo è prevalso l'orientamento per il quale il soggetto autore di un esposto potes-

se avere notizia dell'esito del procedimento amministrativo¹ e successive modifiche) ma anche dalla giurisprudenza espressa dal Consiglio di Stato che ha ritenuto che la "qualità di autore di un esposto, che abbia dato luogo a un procedimento disciplinare, è circostanza idonea, unitamente ad altri elementi, a radicare nell'autore la titolarità di una situazione giuridicamente rilevante che, ai sensi dell'art. 22 della legge 241, legittima all'accesso nei confronti degli atti del procedimento

¹ Legge n. 241/1990 - "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" coordinata e aggiornata con le modifiche introdotte dalla Legge 11 febbraio 2005, n. 15, dal Decreto legge 14 marzo 2005, n. 35 e dalla Legge 2 aprile 2007, n. 40.

² Vedi Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, Sentenza 20 aprile 2006, n. 7



disciplinare che da quell'esposto ha tratto origine".²

Il diritto di accesso è collegato ad una riforma di fondo dell'amministrazione, informata ai principi di pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativa, che si inserisce nel più generale diritto all'informazione dei cittadini rispetto all'organizzazione e alla attività amministrativa. È quindi evidente che possono concretizzarsi interessi giuridicamente rilevanti anche in contrapposizione tra di loro: interesse all'accesso, interesse alla riservatezza di terzi, tutela del segreto.

Compete pertanto all'Ordine, nell'esercizio della sua responsabile autonomia, valutare gli interessi contrapposti sottesi ad una richiesta di accesso agli atti, considerando le ragioni del richiedente e opponendo, ad esempio, un diniego a tutte le richieste formulate con motivazioni improprie quali la realizzazione di un controllo sistematico e generalizzato dell'operato del Consiglio Direttivo in funzione disciplinare.

Il cliente, quando segnala al Consiglio dell'Ordine la sussistenza di fatti tali da giustificare l'esercizio del potere disciplinare nei confronti di un professionista con cui ha concluso contratti, si assume la responsabilità di quanto dichiara, e se i fatti non corrispondono al vero, e in presenza dei relativi presupposti, il professionista può avvalersi dei rimedi di tutela previsti dall'ordinamento, con la proponibilità sia della querela per diffamazione, sia dell'azione risarcitoria per il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali conseguenti alle accuse infondate.

Ma se il Consiglio dell'Ordine avvia il procedimento disciplinare per la verosimiglianza dei fatti narrati nell'esposto, il cliente ha interesse a partecipare al procedimento, per fornire ulteriori elementi valutativi. Se al termine del procedimento i fatti sono accertati dal Consiglio dell'Ordine, il cliente che ha trasmesso l'espo-

sto può accedere agli atti emessi dal medesimo Consiglio, per verificare se esso abbia ravvisato la violazione delle regole deontologiche, ovvero la sussistenza del dolo o della colpa grave del professionista.

Ciò comporta che il cliente ha interesse ad accedere agli atti con cui il Consiglio dell'Ordine ha valutato i fatti narrati nell'esposto sin dalla eventuale archiviazione o dall'avvio del procedimento disciplinare, sotto molteplici profili. **Accedendo agli atti, l'autore dell'esposto può valutare se sussistano elementi tali da indurlo a proporre in sede giudiziaria una azione nei confronti del professionista.**

In questo caso non sussistono preminenti ragioni di riservatezza del professionista, in quanto si tratta di accedere non a dati sensibili, bensì ad atti aventi stretto riferimento ai rapporti contrattuali intercorrenti col cliente.

Ovviamente, è salvo il potere-dovere del Consiglio dell'Ordine di negare l'accesso agli atti che effettivamente contengono dati sensibili del professionista, come potrebbe ipotizzarsi nel caso in cui questi, per giustificare quanto accaduto ed escludere ogni profilo di colpevolezza, abbia esibito documenti comprovanti la sussistenza di ragioni di salute, temporanee o permanenti, che non abbiano consentito di svolgere i propri compiti con la dovuta diligenza. **È inoltre salvo il potere-dovere del Consiglio dell'Ordine di differire motivatamente l'accesso**, ove sussistano ragioni giustificative inerenti ad esigenze istruttorie.

Tuttavia, salvi questi casi, il Consiglio dell'Ordine deve consentire al cliente - che si è assunto la responsabilità di quanto asserito nell'esposto - l'accesso ai documenti da cui si evincano le statuizioni del medesimo Consiglio.

*Avvocato, Fnovi